COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AGOSTINO MARIANETTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Marianetti Agostino, *Presidente* 213

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Strada ed altri: Norme in materia di compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza delle imprese. Istituzione del Comitato interministeriale e dell'Osservatorio per la compatibilità ambientale sanitaria e di sicurezza (911);

Ferrarini ed altri: Norme sui rischi ambientali connessi con le attività produttive e per il sostegno all'occupazione (1396):

Marianetti Agostino, *Presidente* 213, 214, 215, 216, 217

Aliverti Gianfranco (gruppo DC) 215

Corsi Hubert (gruppo DC) 213, 216, 217

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 213, 214, 217

Strada Renato (gruppo PDS), *Relatore* 213, 214, 217

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Pizzinato ed altri: Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia e norme per la regolamentazione del settore (1393) 220

Marianetti Agostino, *Presidente, Relatore* 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231

Aliverti Gianfranco (gruppo DC) 220, 225, 229

Corsi Hubert (gruppo DC) 226, 227, 228

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 220, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230

Gnutti Vito (gruppo lega nord) 225, 230

Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) 225, 228

Strada Renato (gruppo PDS) 227

Votazioni nominali:

Marianetti Agostino, *Presidente* 220, 231

La seduta comincia alle 15,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Fabio Evangelisti, Tano Grasso e Antonio Prevosto sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Enrico Testa, Maria Rita Lorenzetti Pasquale e Graziano Cioni.

Discussione delle proposte di legge Strada ed altri: Norme in materia di compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza delle imprese. Istituzione del Comitato interministeriale e dell'Osservatorio per la compatibilità ambientale sanitaria e di sicurezza (911); Ferrarini ed altri: Norme sui rischi ambientali connessi con le attività produttive e per il sostegno all'occupazione (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Strada, Enrico Testa, Bargone, Bassolino, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Costantini, Di Prisco, Felissari, Ennio Grassi, Grasso, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Prevosto, Serafini, Vannoni e Zagatti: « Norme in materia di contabilità ambientale, sanitaria e di sicurezza delle imprese. Istituzione del Comitato interministeriale e dell'Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza »; Ferrarini, Nencini, Giuseppe Albertini, Cerutti, Pillitteri, Sanguineti, D'Amato, La Gloria, Aniasi, Olivo e Maccheroni: « Norme sui rischi ambientali connessi con le attività produttive e per il sostegno all'occupazione ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

RENATO STRADA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione in sede referente ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno sul quale, dopo un lungo travaglio, è stato possibile acquisire le condizioni necessarie ai fini del trasferimento in sede legislativa, ivi compresi i pareri di tutte le Commissioni competenti. Il Ministero del tesoro aveva sollevato difficoltà tali da bloccare l'*iter* legislativo; tuttavia, in un momento successivo, lo stesso dicastero ha modificato il proprio parere, proponendo alcune indicazioni correttive al testo a suo tempo predisposto, e dichiarando la disponibilità alla sede legislativa.

Il provvedimento si pone una triplice finalità: in primo luogo di semplificare le procedure del sistema delle imprese; in secondo luogo di realizzare, attraverso la raccolta di dati e informazioni derivanti da legislazioni di settore, una banca dati in materia ed infine l'attuazione del regolamento comunitario sull'Ecolabel.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

HUBERT CORSI. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'approva-

zione del provvedimento, come peraltro già manifestato nel corso dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RENATO STRADA, *Relatore*. Desidero far presente alla Commissione che, sulla base dell'assenso condizionato espresso dal Governo, ho predisposto una serie di emendamenti. L'emendamento 1.1 tende a sopprimere il comitato tecnico-scientifico – previsto dal testo – in quanto la sua istituzione comporterebbe l'assunzione di determinati oneri. È sembrato dunque opportuno eliminarlo affidando al ministero la facoltà di avvalersi di altri organismi per la dichiarazione unica delle imprese.

L'emendamento 2.1, presentato dall'onorevole Corsi, nell'assorbire gli emendamenti agli articoli 3 e 4 da me predisposti, soddisfa le esigenze evidenziate dal Ministero del tesoro.

L'emendamento 4.1 tende invece a sostituire le parole « le regioni, le province autonome, l'ENEA, l'ISPESL, l'istituto superiore di sanità e il corpo nazionale dei vigili del fuoco » con la locuzione « i soggetti competenti » demandando ai ministeri l'individuazione dei soggetti, il che tiene conto della normativa *in itinere* rappresentata dalla istituenda agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. L'emendamento 5.1 precisa ulteriormente che gli incentivi alle imprese non possono essere che quelli previsti dalla legislazione vigente. Con tali proposte emendative credo di aver accolto i suggerimenti proposti dal Governo.

Vorrei infine sottolineare come il Ministero dell'ambiente rivendichi un ruolo di primo attore, che a mio avviso deve essere attentamente valutato. L'inserimento nell'articolo 1 della competenza del Ministero dell'industria, di concerto con quello dell'ambiente e sentiti altri ministeri, in ordine al modello unico di dichiarazione rappresenta il frutto di una discussione svoltasi a suo tempo in Commissione, ma è anche legato al ruolo centrale assunto dal dicastero dell'industria a fronte delle camere di commercio che costituiscono un importante punto di riferimento per le imprese, soprattutto per l'attività di vigilanza. Del resto, anche il provvedimento sulla certificazione pone in capo al Ministero dell'industria lo svolgimento di attività di vigilanza: dunque era importante che anche questa legge attribuisse tale funzione al dicastero dell'industria, sempre di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Concludo rivolgendo un appello ai gruppi presenti in Commissione per l'immediata approvazione del testo, ed al Governo affinché al Senato si attivi per varare definitivamente una legge così semplice e pulita, ma rilevante per il sistema delle imprese.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ringrazia il relatore, onorevole Strada, per lo sforzo compiuto volto a semplificare il testo di legge. Come operatore del diritto consentitemi di dire che più le leggi sono semplici e chiare, meglio è per il cittadino, per l'interprete e per chi le deve applicare: il difetto della nostra legislazione è di avere leggi troppo lunghe e confuse. Plaudiamo dunque allo sforzo del relatore unitamente all'intera Commissione, nel predisporre il testo in discussione.

Assicuro la Commissione sulla disponibilità del Governo non solo ad approvare la normativa in questa sede, ma anche a seguire il suo iter presso il Senato, ove e quando sarà possibile. Mi farò carico di parlarne immediatamente sia con la Presidenza del Senato, sia con il presidente della Commissione competente affinché in tempi rapidi, compatibilmente con quanto ci sarà dato vivere – ovviamente dal punto di vista parlamentare –, il provvedimento possa essere licenziato. Concludendo, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Propongo di assumere, come base per l'ulteriore esame del provvedimento, il testo unificato già adottato dalla Commissione in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Modello unico di dichiarazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ed aggiornate norme finalizzate a:

a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 4, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera *a)*.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato tecnico-scientifico che predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione tecnica finalizzata all'individuazione delle disposizioni di legge e delle relative norme di attuazione di cui alla lettera *a)* del comma 1, nonché il modello unico di dichiarazione.

3. Il comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'interno, del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2, dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione.

6. Gli oneri per l'istituzione ed il funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2 sono posti a carico degli ordinari capitoli di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 2, 3 e 6 e, al comma 5, le parole sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2.

1. 1.

GIANFRANCO ALIVERTI. Signor presidente, accettando i suggerimenti del Governo è stato compiuto un ulteriore passo verso quel regime presidenzialista che sta caratterizzando l'attuale legislatura e che sempre più caratterizzerà la prossima. Avevamo previsto la creazione di un comitato tecnico-scientifico – benché personalmente non sia affezionato ai

comitati – con il compito di individuare le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione ai fini della predisposizione del modello unico di dichiarazione.

Se dunque verrà approvato l'emendamento 1.1 il comitato sarà abrogato, consentitemi di aggiungere, con una fine sottigliezza perché il pretesto per la sua eliminazione non riguarda tanto la competenza del comitato medesimo, quanto la carenza di risorse finanziarie. È un fatto subdolo! La motivazione addotta è di fatto inesistente, tant'è che lo stesso Ministero del tesoro ha avanzato una proposta, relativa all'introduzione dei diritti di segreteria, con i quali soddisfare il fabbisogno finanziario.

Praticamente approviamo leggi che rappresentano deleghe al Governo (in modo particolare alla Presidenza della Repubblica, attraverso l'applicazione della legge n. 400) affinché si emanino regolamenti. Se dovessimo fare l'inventario di tutte le deleghe conferite ai dicasteri per la predisposizione di regolamenti, passerebbero certamente degli anni. Fatta questa considerazione d'ordine generale, sia pur *obtorto collo* voteremo a favore dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Presentazione del modello unico di dichiarazione).

1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unioncamere.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge e delle relative norme di attuazione individuate dal decreto di cui al comma 1.

5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'onorevole Corsi ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 dopo le parole: presente legge *aggiungere le parole*: ivi compresi gli oneri derivanti dall'approvazione degli articoli 3 e 4.

2. 1.

HUBERT CORSI. La presentazione di questo emendamento scaturisce da una riflessione sugli emendamenti preannunciati dal relatore, laddove si sostiene che agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 si provvede mediante utilizzo dei proventi scaturenti dal versa-

mento dei diritti di segreteria. La mia proposta emendativa non è pleonastica in quanto i diritti di segreteria sono rapportati all'espletamento dei compiti dell'ente che svolge quella determinata attività. Credo sia utile aggiungere al comma 3, laddove si dice che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, l'espressione « ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 ». È chiaro che nella determinazione dei diritti di segreteria si deve considerare che questi debbono essere calcolati in funzione dei costi recati dalle attività individuate negli articoli 3 e 4 per le camere di commercio.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra pleonastico, in quanto nel comma viene detto che i diritti di segreteria riguardano l'espletamento dei compiti previsti « dalla presente legge », locuzione con cui si intendono tutte le funzioni svolte.

HUBERT CORSI. È tanto pleonastico che il Tesoro ha voluto che si chiarisse la fonte delle risorse sia all'articolo 3, sia al successivo articolo 4. I diritti di segreteria hanno una configurazione precisa.

RENATO STRADA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole, ridadendo che questo emendamento assorbe quelli da me predisposti agli articoli 3 e 4, nei quali è stabilito che agli oneri derivanti da tali articoli si provvede mediante utilizzo dei proventi relativi al versamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 2, comma 3, assolvendo in tal modo anche alla condizione espressa nell'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione in quanto ritengo l'emendamento pleonastico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corsi 2.1, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Raccolta statistica).

1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.

2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.

3. L'ENEA compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati mantenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Controlli).

1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione indivi-

duate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ENEA, l'ISPEL, l'Istituto superiore di sanità e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.

3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: le regioni, le province autonome, l'ENEA, l'ISPEL, l'Istituto superiore di sanità e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti*: i soggetti competenti.

4. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Sistema di ecogestione e di audit ambientale).

1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui alla lettera *c)* del comma 3 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di rilascio delle dichiazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;

b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;

c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;

d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: quali già stabilite dalla legislazione vigente.

5. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di favorire l'Immediata applicazione delle norme di cui alla presente legge, e in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione, è predisposto con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: è predisposto *con le parole*: è adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'allegata Tabella A che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA *A*

(Articoli 4, comma 1, e 6, comma 1)

Legge 10 maggio 1976, n. 319.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

(È approvata).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Strada ed altri (911); Ferrarini ed altri (1396) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale » (911-1396):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Aliverti, Antoci, Baccarini, Borruso Antonio, Breda, Cancian, Castagnetti Gugliemo, Cellini, Cioni, Corsi, Costantini, Fortunato, Gnutti, Grassi, Lorenzetti Pasquale, Margiotta, Marianetti, Matteja, Modigliani, Patria, Peraboni, Ravaglioli, Salerno, Santuz, Strada, Testa Enrico, Vannoni e Viscardi.

Discussione della proposta di legge Pizzinato ed altri: Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia e norme per la regolamentazione del settore (1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pizzinato, Bolognesi, Breda, Alfredo Galasso, Paissan, Rapagnà, Ratto, Sapienza, Widmann, Azzolina, Calini, Carcarino, D'Andrea Matteo, Marte Ferrari, Fredda, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Melilla, Morgando, Mussi, Muzio, Prevosto, Prevecchi, Sanna, Sestero Gianotti e Turco: « Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia e norme per la regolamentazione del settore ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. In qualità di relatore ricordo che il provvedimento n. 1393 è stato oggetto di un lungo esame da parte della Commissione in sede referente, e che le sue finalità sono costituite, principalmente, dall'esigenza di disciplinare un'attività nella quale sono utilizzati numerosi lavoratori non assistiti dalle necessarie garanzie, specie sotto il profilo previdenziale.

Nel corso dell'esame in sede referente sono emerse perplessità in merito all'ipotesi di pervenire all'istituzione di un apposito albo per l'iscrizione delle imprese di pulizia. Pertanto si ritenne opportuno non procedere all'istituzione di tale albo bensì utilizzare istituti già esistenti, quali il registro delle ditte o il registro delle imprese senza passare – lo ripeto – per quelle strane, vessatorie ed esclusiviste procedure rappresentate dagli albi.

Il testo tiene conto anche delle proposte di legge già esaminate dalla Commissione in materia di certificazione nonché della disciplina sulle camere di commercio recentemente approvata dal Parlamento.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor presidente, ritengo opportuno un raccordo con la recente normativa sulle camere di commercio, a tal fine evitando di iscrivere le imprese di pulizia in una nuova sezione speciale del registro delle imprese.

GIANFRANCO ALIVERTI. Preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a prevedere l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle ditte

ovvero all'albo provinciale delle imprese artigiane.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di assumere, come base per l'ulteriore esame del provvedimento, il nuovo testo della proposta di legge adottato dalla Commissione in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Iscrizione delle imprese che svolgono attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione nel registro delle ditte).

1. Sono iscritte in apposita sezione speciale del registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le imprese che esercitano, in forma individuale o associata, attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione o di sanificazione.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, agli effetti della presente legge:

a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione;

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa che le imprese che svolgono le suddette attività devono possedere.

3. Possono chiedere l'iscrizione di cui al comma 1 le imprese che siano onorabili ai sensi dell'articolo 2 e i cui requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa siano certificati ai sensi della vigente normativa.

4. Le imprese comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura ogni variazione dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate « imprese di pulizia », sono iscritte nel registro delle ditte, di cui al regio decreto n. 2011/1934, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443/1985, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

1. 20.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono iscritte al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985, presso le camere di commercio, le imprese che esercitano, in forma individuale o associata, attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione.

1. 9.

Aliverti.

All'articolo 1, comma 2, dopo in vigore della presente legge, *inserire* ed in adempimento di quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva CEE 92/50.

1. 7.

Modigliani.

Al comma 2 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui al

comma 1, che devono essere certificati ai sensi della vigente normativa;

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 8.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, lettera b) *dopo la parola:* possedere *aggiungere* ai fini di una classificazione per fasce.

1. 5.

Modigliani.

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

c) il contributo per l'iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1 da parte delle imprese, determinato in modo da assicurare la copertura delle spese relative all'istituzione e all'esercizio della sezione speciale, e le modalità per il suo versamento.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1 dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

d) le fasce di grandezza, in base al volume di affari al netto dell'IVA, documentato per l'anno precedente a quello di riferimento, nelle quali le imprese sono inquadrate nell'ambito della sezione speciale di cui al comma 1, ai fini della partecipazione ad appalti pubblici o privati, per importi annui non superiori, al netto dell'IVA, al 40 per cento dell'importo massimo del volume d'affari fissati per la rispettiva fascia d'appartenenza;

1. 10.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola l'iscrizione *aggiungere* e la classificazione.

1. 6.

Modigliani.

All'articolo 1, comma 3, dopo tecnica ed organizzativa *sostituire come segue* e siano inquadrati ai fini della classificazione secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 della direttiva CEE 92/50.

1. 4.

Modigliani.

Al comma 4 dopo le parole dei requisiti, *aggiungere le seguenti* definiti ai sensi del comma 2.

1. 2. Il Relatore.

PRESIDENTE. Il mio emendamento 1.20 è in grado di soddisfare l'esigenza di accertamento dei requisiti delle imprese artigiane, che svolgono l'attività di pulizia, della commissione provinciale istituita presso l'albo.

D'altro canto, al fine di tener conto che la certificazione dei requisiti economico-finanziari delle imprese di pulizia non artigiane non può avvenire in base al sistema nazionale di certificazione poiché esso non è ancora entrato in vigore, preannuncio la presentazione di un emendamento riferito all'articolo 9 secondo il quale, fino all'entrata in vigore di tale sistema, l'accertamento dei requisiti economico-finanziari delle imprese di pulizia non artigiane sarà appannaggio della giunta della camera di commercio.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.20, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Aliverti 1.9 e Modigliani 1.7.

Passiamo all'emendamento 1.8.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Modigliani 1.5.

Desidero far presente che il venir meno dell'istituzione della sezione speciale del registo delle ditte comporta la necessità di coordinare tale previsione con la restante parte degli articoli. A tal fine riformulo il mio emendamento 1.1, che pertanto risulta del seguente tenore:

« *c)* la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonchè le relative modalità di versamento »

1. 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, come riformualto, accettato dal Governo.
(È approvato).

Riformulo il mio emendamento 1.10 che pertanto risulta del seguente tenore:

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

d) le fasce nelle quali debbono essere classificate le imprese, tenuto conto dei volumi d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione agli appalti secondo la normativa comunitaria.

1. 10.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.10, così come riformulato, accettato dal Governo.
(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Modigliani 1.4 e 1.6.
Passiamo all'emendamento 1.2.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Onorabilità).

1. Ai fini della onorabilità, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono:

a) non avere riportato condanne penali o non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata condanna per reati non colposi che comportino pene detentive superiori a due anni, o condanne a qualsiasi pena per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, o che comportino l'interdizione dell'esercizio di un'arte o di una professione, o dal ricoprire cariche direttive presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) non avere in corso una procedura fallimentare e non essere stato soggetto a procedura fallimentare salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 142 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) non essere stato assoggettato a misure di sicurezza e di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,

n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e non avere in corso procedimenti penali per reati di natura mafiosa;

d) non essere assoggettato a provvedimenti disciplinari ai sensi della presente legge e non essere incorsi nel reato di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale;

e) non essere incorsi in contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

2. Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

a) quando si tratta di un'impresa individuale, dal titolare di essa e quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai suoi soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;

c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3. I requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 devono essere posseduti, qualora l'impresa abbia forma di società, da ogni socio che rivesta la carica di presidente o faccia parte del consiglio si amministrazione.

A questo articolo sono stati presentati il seguente emendamento e subemendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Possono richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 1, comma 1, le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione o di sanificazione, qualora, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione di un'arte o dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, o non siano in corso procedimenti penali per reati di natura mafiosa;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale;

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie e fiscale, non conciliabili in via amministrativa.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;

b) in caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera e) *sopprimere le parole* e fiscale.

0. 2. 1. 1.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

VITO GNUTTI. Mi chiedo come sia possibile impedire lo svolgimento dell'attività imprenditoriale a chi abbia un contenzioso di natura fiscale.

PRESIDENTE. Ricordo che stiamo discutendo questo provvedimento soprattutto in relazione al problema della violazione degli obblighi contributivi.

ENRICO MODIGLIANI. Condivido il tenore del subemendamento Peraboni 0.2.1.1, purché sia chiaro che esso non è ispirato ad alcuna finalità connessa al movimento di rivolta fiscale da taluno sostenuto. Infatti, non si comprende perché soltanto per le imprese di pulizia si dovrebbe stabilire che esse possono iscriversi soltanto qualora non siano state accertate contravvenzioni per violazione di norme in materia fiscale.

VITO GNUTTI. Non è questo lo spirito dell'emendamento, che vuole evitare l'introduzione di una prescrizione relativa alle sole imprese di pulizia.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione circa il subemendamento Peraboni 0.2.1.1. Le mie perplessità derivano dal fatto che la violazione di norme fiscale dovrebbe essere valutata altrettanto severamente della mancanza di assicurazione contro gli infortuni.

PRESIDENTE. Nel caso in esame si tratta di una violazione accertata e non conciliabile in via amministrativa.

Desidero anche sottolineare che una specificazione delle norme in materia di lavoro appare utile, trattandosi di disposizioni di natura contrattuale e previdenziale. Sono quindi favorevole alla soppressione delle parole « e fiscale », mantenendo il riferimento in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale.

GIANFRANCO ALIVERTI. Sono del parere che vada soppresso anche il riferimento alla previdenza ed alle assicurazioni.

PRESIDENTE. Riformulo la lettera e) del comma 1 dell'emendamento 2.1 sopprimendo le parole « e fiscale ».

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, come riformulato, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Il subemendamento Peraboni 0.2.1.1 è assorbito.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Iscrizione delle imprese di Paesi terzi).

1. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1 presso uno Stato non appartenente alla CEE possono essere iscritte nella sezione speciale del registro delle ditte di cui all'articolo 1, comma 1, se hanno in Italia una sede legale anche secondaria, a condizione di reciprocità con lo Stato estero di appartenenza e purché rispondano alle condizioni previste dalla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 sopprimere la parola estero *e le parole da* e purché rispondano alle condizioni *fino alla fine.*

3. 1. Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, le parole dalla presente legge *sono sostituite dalle parole* dalla vigente legislazione italiana.

3. 2.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

Il mio emendamento 3.1 è di natura puramente formale.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Peraboni 3.2 è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Sospensione, cancellazione e reiscrizione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i casi di sospensione, cancellazione e reiscrizione alla sezione speciale di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento alla violazione delle norme in materia previdenziale e fiscale da parte dell'impresa, nonché di ogni altro obbligo economico e normativo derivante dal rapporto di lavoro.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi di sospensione in cui l'impresa è autorizzata a proseguire nella esecuzione degli appalti in corso all'atto della sospensione.

Avverto di aver presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: previdenziale *aggiungere le seguenti:* , assicurativa contro gli infortuni e le malattie di lavoro.

4. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: degli appalti *con le seguenti:* dei contratti.

4. 2.

HUBERT CORSI. Esiste un problema di carattere procedurale. Se il ministro dell'industria emana il regolamento con il quale stabilisce i casi di sospensione, cancellazione e reiscrizione, la perdita dei requisiti (cioè delle condizioni per ottenere l'iscrizione) conduce necessariamente ad una di queste ipotesi.

Desidero far presente altresì che la violazione delle norme in materia previdenziale, da parte delle imprese, non può essere conosciuta dagli organi competenti a procedere alla cancellazione in quanto non può immaginarsi che le imprese, volontariamente, comunichino la violazione. Semmai si dovrebbe prevedere un obbligo di comunicazione delle violazioni riscontrate da parte dell'INPS alle camere di commercio.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole « della presente legge » debbano aggiungersi le seguenti « le modalità » al fine di tener conto delle esigenze sottolineate dall'onorevole Corsi.

PRESIDENTE. A seguito del suggerimento del sottosegretario De Cinque, presento una nuova formulazione dell'emendamento 4.1 che, pertanto, risulta del seguente tenore:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole della presente legge *aggiungere le seguenti* le modalità *e sopprimere le parole da* con particolare riferimento *fino alla fine del comma.*

4. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Obblighi delle pubbliche amministrazioni).

1. Negli appalti di servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni contenute nella direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1993.

2. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento della prestazione resa dalle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1, previa esibizione da parte delle stesse imprese della documentazione relativa al pagamento dei contributi previdenziali per la manodopera utilizzata per l'esecuzione del servizio.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento che riveste un carattere meramente formale:

All'articolo 5 sostituire il comma 2 con il seguente

2. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento delle imprese che hanno svolto le attività di cui al comma 1, previa esibizione, da parte delle medesime, della documentazione relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

5. 1.

HUBERT CORSI. Signor presidente, a mio avviso sarebbe opportuno sopprimere il comma 2 dell'articolo 5, in quanto in materia di appalti esiste la relativa legge oltre a quella concernente la pubblica amministrazione. Il comma 2 è singolare in quanto gli enti pubblici diventano in questo caso esattori per conto dell'INPS o di altri enti. Se l'INPS riscontra che alcune aziende non versano i contributi previdenziali, deve rivolgersi direttamente a loro, in quanto possiede tutti gli strumenti idonei a tal fine. Se una ditta è in difficoltà, non paga gli oneri previdenziali e l'amministrazione non è in grado di remunerare le prestazioni rese, nessuno mai effettuerà i pagamenti relativi agli oneri previdenziali e alle retribuzioni dei dipendenti. Ci si avvita cioé in un circolo vizioso da cui le imprese non potranno uscirne.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Attualmente le imprese devono esibire la cosiddetta liberatoria, ossia un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali e assicurativi attestante il regolare pagamento dei contributi. A seguito di tale presentazione viene liquidato il pagamento dovuto da parte della stazione appaltante. Non so se questa previsione sia contenuta nel capitolato generale d'appalto o nella legge generale sugli appalti, ma sicuramente esiste.

HUBERT CORSI. Se la previsione esistesse, sarebbe pleonastico prevederla nel testo; se non vi fosse, bisognerebbe introdurla.

RENATO STRADA. Sinceramente non modificherei nulla.

PRESIDENTE. Se un'impresa evade i contributi previdenziali, l'amministrazione che deve controllare l'esistenza dei

requisiti non lo saprà mai. In questo caso si fa obbligo all'impresa di provare che non ha eluso.

HUBERT CORSI. Conservo le mie perplessità.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sarà pleonastico, ma non modificherei nulla.

PRESIDENTE. Nella pubblica amministrazione l'impresa vincitrice di un appalto riceve il relativo pagamento all'atto della esibizione della documentazione circa gli obblighi previdenziali e via dicendo, in questo caso l'amministrazione comunica alla camera di commercio presso la quale la ditta è iscritta. Rendo l'idea ?

HUBERT CORSI. Abbiamo già previsto che per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane i soggetti interessati debbano dimostrare di aver sempre pagato i contributi previdenziali.

PRESIDENTE. I requisiti esistenti all'atto dell'iscrizione potrebbero venir meno successivamente. Le camere di commercio non possono sapere se siano state commesse violazioni.

ENRICO MODIGLIANI. Le camere di commercio dovrebbero fungere da sportello terminale unico per le imprese e quindi raccogliere le informazioni in oggetto.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole al mantenimento del testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Decisioni e competenze).

1. La cancellazione, la sospensione e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono decise dalla giunta camerale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Prima di decidere, la giunta comunica all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.

3. L'iscritto deve essere sentito, quando, nel termine di cui al comma 2, ne faccia richiesta.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono motivati e notificati all'iscritto.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Contro le decisioni del conservatore del registro adottate ai sensi del comma 1 può essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, industria e artigianato.

6. 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Tra le imprese di pulizia artigiane e le imprese di pulizia non artigiane si potrebbe creare una disparità di trattamento, in quanto la legge n. 443 del 1985 prevede che avverso le decisioni della commissione provinciale istituita presso l'albo delle imprese artigiane sia esperibile il ricorso presso la commissione regionale; pertanto le imprese non

artigiane verrebbero private della possibilità di ricorrere contro le decisioni adottate dalla giunta delle camere di commercio. Inoltre, la disciplina relativa alla cancellazione e alla sospensione dovrebbe estendersi anche al diniego di iscrizione.

PRESIDENTE. Riconosco la validità delle sue osservazioni onorevole sottosegretario. Riformulo l'emendamento 6.1 che, pertanto, risulta del seguente tenore:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

3-*bis*. Contro le decisioni della giunta adottate ai sensi dell'articolo 1, del comma 1 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 9, può essere esperito ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla decisione.

6. 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, nella nuova formulazione accettata dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Al titolare di imprese individuali, agli amministratori dell'impresa o all'institore che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a un milione duecentomila.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, dopo le parole agli amministratori *aggiungere le seguenti* o al direttore.

7. 1.

In qualità di relatore ho presentato l'emendamento 7.1 al fine di recepire un'osservazione contenuta nel parere della I Commissione.

GIANFRANCO ALIVERTI. Sono contrario all'emendamento del relatore: gli amministratori sono sempre responsabili.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 7.1.
Pongo in votazione l'articolo 7.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Esercizio abusivo dell'attività).

1. Chiunque eserciti l'attività di impresa di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione senza essere iscritto alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 1, comma 1 o violando le disposizioni sulla sospensione ovvero dopo la cancellazione è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

2. Alla stessa pena sono soggetti coloro che affidino attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione in violazione delle norme di cui al comma 1.

3. A chiunque stipuli contratti di attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con soggetti non iscritti nel

registro di cui all'articolo 1, comma 1, o la cui iscrizione sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 4, si applica una sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

4. Qualora il contratto sia stipulato da imprese o enti pubblici con soggetti non iscritti alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 1, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Ai contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 1418, 1421 e 1422 del codice civile.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

« 1. Nel caso l'impresa eserciti attività di pulizia, desinfezione, disinfestazione e sanificazione senza essere iscritta alla sezione speciale di cui all'articolo 1, comma 1, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale o l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci, in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

2. Il titolare dell'impresa individuale o l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitino attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione e che affidino lo svolgimento di tali attività in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

3. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento dell'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con soggetti non iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 1, comma 1, o la cui iscrizione sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

4. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli ».

8. 1.

VITO GNUTTI. Il comma 1 dell'articolo 8 – come riformulato dall'emendamento del relatore – recita che « Nel caso l'impresa eserciti attività di pulizia, disinfezione, e ... »: ciò significa che se sono titolare di un'impresa di pulizia, nella quale lavorano due dipendenti, debbo essere iscritto alla camera di commercio?

Sarebbe opportuno chiarire che ci si riferisce all'attività esercitata per conto terzi. Sarei per aggiungere l'espressione « per conto terzi ».

PRESIDENTE. Questa normativa non riguarda le imprese di pulizia in proprio, bensì soltanto quelle di cui all'articolo 1, comma 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1, interamente sostitutivo del testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione o di sanificazione possono continuare ad esercitarla, purché presentino domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 1, comma 1, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione o di sanificazione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge è effettuato dalle commissioni previste dagli albi provinciali, per le imprese artigiane, e dalla giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese.

9. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 9.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.
(È approvata).

In qualità di relatore propongo il seguente nuovo titolo: « Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione ».
Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.
Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pizzinato ed altri, *con il seguente nuovo titolo:* « Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione » (1393):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Aliverti, Antoci, Baccarini, Borruso Antonio, Breda, Cancian, Castagnetti Guglielmo, Cellini, Cioni, Corsi, Costantini, Fortunato, Gnutti, Grassi, Lorenzetti Pasquale, Margiotta, Marianetti, Matteja, Modigliani, Patria, Peraboni, Ravaglioli, Salerno, Santuz, Strada, Testa Enrico, Vannoni e Viscardi.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 24 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO